



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
173	01/06/2022	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art 29 octies, comma 3, lett. a) e b) e 29 nonies. Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'impianto con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 e successivi.

Societa' CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciancio n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, per l'attivita' IPPC codice 6.4 b) punto 2 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- la Società CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciancio n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore sig. ***OMISSIS*** ** nato a ***OMISSIS il ***OMISSIS, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 ai sensi del D.Lgs.152/06, volturato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30/05/2018 e successive modifiche non sostanziali, per l'attività IPPC codice 6.4 b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- in data 05/02/2021 prot. 65710 e integrazioni del 20/04/2021 prot. 212457 la Società CALISPA S.p.A., ha presentato istanza di Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) e b) D.Lgs. 152/06, nonché modifiche non sostanziali all'impianto ai sensi dell'art. 29 nonies del citato D.Lgs.152/06, al Decreto Dirigenziale 181 del 20/04/2010 e successivi. La modifica non sostanziale proposta consiste:
 1. nella riconfigurazione del layout aziendale con ampliamento delle superfici al lato Nord dell'installazione, (foglio 14 del catasto, particelle 116, 497, 498, 499, 966, 967, 581), fermo restando la capacità produttiva autorizzata;
 2. nell'installazione di n. 3 torri di raffreddamento o evaporative;
- la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 28/04/2021 prot. 228772 ha comunicato l'avvio del procedimento;
- in data 5 Gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/06 non sono pervenute osservazioni;
- la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 21/01/2022 prot. 32410 ha indetto e convocata, per il giorno 7 marzo 2022 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 alla Società CALISPA S.p.A.;

PRESO ATTO:

- che l'ARPAC Dipartimento di Salerno con nota acquisita al prot. n. 116076 del 02/03/2022 ha chiesto il rinvio della seduta di conferenza, riscontrato dalla UOD di Salerno con nota del 02/03/2022 prot. 1162333 con la quale è stata rinviata al 14/03/2022 la conferenza di servizi;
- che in data 14 Marzo 2022 si è tenuta presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio a data da stabilirsi a seguito delle richieste di integrazioni e chiarimenti dell'ARPAC Dipartimento di Salerno espressa con nota del 10/03/2022 prot. 14302, acquisita in pari data al prot. 133016, dell'Università del Sannio espressa con rapporto tecnico-istruttorio n. 31/septies/SA, acquisito al prot. 133136 del 10/03/2022 e della richiesta di integrazioni dell'ufficio precedente;
- che la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 14/04/2022 prot. 204566 ha comunicato la seduta di conferenza per il 03/05/2022 considerato che la società CALISPA S.p.A. in data 05/04/2022 prot. 185014 ha fatto pervenire la documentazione chiesta nella precedente seduta;
- che il 3 maggio 2022 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato la Società, i rappresentanti della U.O.D. di Salerno e il rappresentante dell'Università del Sannio. Il Presidente, acquisito il parere favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità competente, il nulla osta della Provincia di Salerno reso con nota prot. 202200015408 del

02/03/2022, preso atto del parere tecnico con richiesta di integrazioni del Dipartimento ARPAC Salerno, sentiti i chiarimenti della società e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 degli enti assenti (Comune di Mercato San Severino, ASL Salerno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, Ente Idrico Campano, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, dichiara chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione del riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 alla società Calispa spa per l'installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino Località Bivio Rosto per l'attività IPPC cod. 6.4b2), e assegnando 10 giorni al Dipartimento ARPAC di Salerno, per esprimersi definitivamente sul progetto di che trattasi.

Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alla ripresentazione dell'intero progetto con tutti i rilievi e i chiarimenti emersi in conferenza;

- che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale avvenuta con nota prot. 232328 del 03/05/2022;
- che in data 10/05/2022 prot. 245514 la Società CALISPA S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, nel termine dei 10 giorni assegnati, seguito della ricezione della documentazione integrativa chiesta;
- che in data 31/05/2022 prot. 286352 la Società ha trasmesso documentazione tecnica;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 286356 del 31/05/2022 dal Funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. autorizzare la Società CALISPA S.p.A. con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via Riccardo Ciancio n. 12 e installazione ubicata nel Comune di Mercato San Severino (SA), loc. Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore sig. ***OMISSIS*** ** nato a ***OMISSIS il ***OMISSIS, al Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'impianto, con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010, volturato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30/05/2018 e successive modifiche non sostanziali, per l'attività codice IPPC 6.4.b) punto 2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno (valore medio su base trimestrale), con capacità massima di 2.424 Mg/die;
2. vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:

Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 286352 del 31/05/2022);
Allegato 2: Applicazioni delle BAT (prot. 245514 del 10/05/2022);
Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (prot. 286352 del 31/05/2022);
Allegato 4: Scarichi idrici (scheda H) (prot. 245514 del 10/05/2022);

3. preso atto che la società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 20869 del 12/05/2022 rilasciata dalla CISQ, con validità al 12/08/2024 stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9, D.Lgs. 152/06, sarà sottoposta a riesame trascorsi dodici anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attività IPPC autorizzata;
4. stabilire che la Società trasmetta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, l'Audit annuale di mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015, entro trenta giorni dal suo rilascio, nonché il rinnovo triennale della certificazione entro il predetto termine;
5. precisare che in caso di mancato rinnovo/mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015 il presente provvedimento avrà una validità di 10 anni;
6. autorizzare le emissioni in atmosfera in conformità alla Scheda "L" allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:
 - di stabilire che i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti, con la periodicità prevista dal PMeC;
 - di prevedere che condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
7. vincolare l'A.I.A., al rispetto dei valori limite delle emissioni in atmosfera previsti dalle BAT Conclusion e della normativa nazionale se più restrittiva;
8. autorizzare, la Società CALISPA S.p.A. allo scarico delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento piazzale dell'impianto, di cui alla Scheda H allegata al presente provvedimento, in corpo idrico superficiale (Solofrana), con le seguenti prescrizioni:
 - il piazzale servito dallo scarico n. 3 non deve essere utilizzato per il transito automezzi, né per lo stoccaggio materie prime e/o altro materiale;
 - l'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica esistente non appena la stessa verrà collegata al depuratore;
 - nelle more del collegamento della fognatura pubblica al depuratore, la società è tenuta al rispetto dei valori previsti dalle BAT-AEL della tabella n.1 di cui alla BAT n. 12 della BAT Conclusion di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2019/2031 e per i restanti parametri inquinanti al rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/06, colonna "Scarico in acque superficiali";
 - è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire

un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35° C;

- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

- comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione in corpo idrico superficiale;
- comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

9. stabilire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti prodotti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

10. stabilire, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, di prevedere un controllo almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, previa presentazione delle modalità di svolgimento dei controlli alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;

11. stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nonché il report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

12. demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore come autorizzate;

13. stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;

14. stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
15. stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
16. stabilire che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
17. precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
18. stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
19. imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento unitamente al progetto approvato presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
20. che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
21. disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società CALISPA SpA nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Mercato San Severino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino all'Ente Idrico Campano, all'Università del Sannio e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
22. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
23. specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli